



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 37/17

Lussemburgo, 4 aprile 2017

Sentenza nella causa C-544/15

Sahar Fahimian / Bundesrepublik Deutschland

Le autorità nazionali possono rifiutarsi, per ragioni di sicurezza pubblica, di rilasciare ad una cittadina iraniana laureata presso un'università colpita da misure restrittive un visto per motivi di studio in un settore delicato quale la sicurezza delle tecnologie dell'informazione

Le autorità nazionali dispongono di un ampio margine discrezionale nell'accertare l'esistenza di una minaccia per la sicurezza pubblica, tuttavia la decisione di diniego deve essere debitamente motivata

La sig.ra Sahar Fahimian, cittadina iraniana, è titolare di un diploma di Master in scienze delle tecnologie dell'informazione, conferito dalla Sharif University of Technology (Iran). Tale università è sottoposta a misure restrittive dell'Unione europea a causa del sostegno che apporta al governo iraniano, segnatamente nel settore militare.

Nel 2012 la sig.ra Fahimian ha ottenuto una borsa di studio del Center for Advanced Security Research Darmstadt (CASED) dell'Università tecnica di Darmstadt (Technische Universität Darmstadt, Germania) per seguire in tale università studi di dottorato. Il suo progetto di ricerca verteva sulla sicurezza dei sistemi mobili, ivi compreso il rilevamento di attacchi agli smartphone, fino ai protocolli di sicurezza. La sig.ra Fahimian ha quindi presentato presso l'ambasciata tedesca in Teheran una domanda di visto per motivi di studio. Poiché tale visto le è stato negato, essa ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania). Il governo tedesco giustifica tale diniego col timore che le conoscenze che la sig.ra Fahimian potrebbe acquisire nel corso delle sue ricerche possano in seguito essere impiegate in modo abusivo in Iran (ad esempio per raccogliere informazioni riservate nei paesi occidentali, per la repressione interna o, più in generale, in relazione a violazioni dei diritti dell'uomo).

È in questo contesto che il Verwaltungsgericht Berlin chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva 2004/114 in merito alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio¹. Tale direttiva persegue l'obiettivo di promuovere l'immagine dell'Europa in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale, favorendo la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che desiderino recarsi nell'Unione per motivi di istruzione. Tuttavia, per il rilascio di un visto a tal fine, la direttiva esige, in particolare, che il richiedente non sia considerato una minaccia per la sicurezza pubblica. Il Verwaltungsgericht Berlin desidera sapere se, in concreto, le autorità nazionali dispongano di un ampio margine discrezionale (che possa essere assoggettato a un sindacato giurisdizionale solo limitato) nel decidere se il richiedente rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica, e se esse siano autorizzate a negare il rilascio del visto in circostanze come quelle del caso di specie.

Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde che le autorità nazionali dispongono di un ampio margine di valutazione dei fatti nel verificare, sulla base del complesso degli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione del cittadino di un paese terzo, richiedente un visto per motivi di studio, se questi rappresenti una minaccia, quand'anche potenziale, per la sicurezza pubblica.

¹ Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU 2004, L 375, pag. 12).

Inoltre, la direttiva non osta al diniego del visto per motivi di studio a un cittadino di un paese terzo che (i) si è laureato presso un'università colpita da misure restrittive dell'Unione (a causa del significativo impegno di questa presso il governo iraniano nel settore militare o in settori correlati) e (ii) intende svolgere, in tale Stato membro, ricerche in un ambito delicato per la sicurezza pubblica, qualora gli elementi di cui dispongono le autorità nazionali competenti inducano a temere che le conoscenze che tale persona potrebbe acquisire nel corso delle sue ricerche possano essere successivamente impiegate per fini pregiudizievoli alla sicurezza pubblica. In proposito, la Corte precisa che la raccolta di informazioni riservate nei paesi occidentali, la repressione interna o, più in generale, le violazioni dei diritti dell'uomo costituiscono fini contrari alla salvaguardia della sicurezza pubblica.

In questo contesto, il Verwaltungsgericht Berlin dovrà verificare se la decisione di diniego opposta alla sig.ra Fahimian poggi su motivi adeguatamente giustificati e su una base di fatto sufficientemente solida.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575